CIRCOLARE N. 19 – 11 OTTOBRE 2018

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PRODUZIONI AUDIOVISIVE, AGLI ACCESSI NEGLI STADI E ALLE INTERVISTE

Il Regolamento allegato alla presente circolare disciplina:

- I soggetti delegati dalla Lega Pro e dal Club, oggetto del presente regolamento e definizioni (Capo I);
- l'accesso agli stadi e alla piattaforma highlights ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca televisiva, radiofonica e via Internet (Capo II);
- l'accesso agli stadi da parte dei licenziatari di diritti audiovisivi ai fini dello sfruttamento dei predetti diritti (Capo III);
- l'effettuazione delle interviste a giocatori e tesserati dei club nelle fasi di pre-gara, intervallo di gara e post-gara (Capo IV);
- l'attività dei fotografi e il relativo accesso agli stadi (Capo V);
- lo sfruttamento dei diritti audiovisivi di natura secondaria da parte dei club (Capo VI).

Il presente Regolamento entra in vigore e sarà pertanto vincolante per tutti i soggetti interessati a far data dal 26 ottobre 2018. Il nulla-osta rilasciato per la precedente stagione spiegherà i propri effetti sino al 25 ottobre 2018 nei termini e con le modalità di cui al precedente regolamento e alle precedenti circolari.

Il Regolamento potrà essere modificato nel corso della Stagione Sportiva tenuto conto delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno nel corso dello svolgimento degli Eventi, fermo restando che tali modifiche non potranno

pregiudicare i diritti già acquisiti dai soggetti destinatari del Regolamento medesimo.

Pubblicato in Firenze il 11 Ottobre 2018

Il Presidente

(Dott. Gabriele Gravina)

REGOLAMENTO SERIE C
SETTORE MEDIA

CAPO I

IL REGOLAMENTO E
I SOGGETTI DELEGATI DALLA LEGA PRO E DAL CLUB

Sezione 1
OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è destinato agli operatori della comunicazione, agli operatori dell'informazione e ai licenziatari dei diritti audiovisivi al fine di disciplinare (i) l'esercizio del diritto di cronaca televisiva, radiofonica e via internet, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, nonché ai sensi delle delibere n. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009, come successivamente modificate ed integrate rispettivamente con le delibere n. 599/13/CONS e n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013, (ii) l'accesso agli stadi per l'effettuazione delle interviste a giocatori e tesserati dei club nelle fasi di pre-gara, intervallo di gara e post-gara. Il regolamento è altresì destinato a disciplinare l'attività dei fotografi all'interno degli stadi, e lo sfruttamento dei diritti audiovisivi di natura secondaria da parte dei club e la relativa, ed eventuale, attività di produzione audiovisiva.

2. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e le seguenti definizioni:

DEFINIZIONI	
AGCOM	È l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Area di Bordocampo	È l'area immediatamente circostante il Campo di Gioco ed interna al Recinto di Gioco.

Autorizzazione del Club	È il titolo necessario, congiuntamente al Nulla Osta, al fine di accedere allo Stadio per l'esercizio del diritto di cronaca ai sensi dell'art. 5 del Decreto.
Bordocampista	È il giornalista cui è consentito di stazionare ai bordi del Campo di Gioco, ma non al suo interno, nell'area compresa fra le due panchine o esternamente alla stessa, per effettuare interventi di cronaca durante la Gara.
Campo di Gioco	È il terreno di gioco dove viene disputata la Gara, così come viene individuato nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nell'allegato A ("Criteri Infrastrutturali") al Sistema Licenze Nazionali 2018/2019 e norme programmatiche per la stagione sportiva 2019/2020.
Canale Serie C Tv	È il canale tematico della Lega Pro
Canale Tematico del Club	È il canale tematico ufficiale, come definito nel Decreto, di proprietà di un Club.
Club Ospitante o Club Organizzatore dell'Evento	È la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'Evento disputato nello Stadio di cui essa ha la disponibilità.
Competizioni	Sono le competizioni organizzate dalla Lega Pro (Campionato di Serie C, composto dai tornei di Regular Season, Play Off e, Playout, Coppa Italia di Serie C e Supercoppa di Serie C).
Decreto	È il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9.
Delegato del Club	È il soggetto nominato da ciascun Club per le relazioni con gli Operatori dell'Informazione al fine di prestare assistenza ai giornalisti e al personale dei predetti Operatori e coordinarne le relative attività prima, durante e dopo l'Evento. Il Club dovrà comunicare alla Lega Pro il nome e il contatto di tale soggetto entro 7 giorni dall'inizio del Campionato di Serie C. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente alla Lega Pro.
Delegato della Lega Pro	E' il soggetto nominato dalla Lega Pro per coordinare e supervisionare, in qualità di rappresentante della Lega Pro, tutte le attività che si svolgono all'interno dello Stadio, con particolare riferimento alla produzione media degli Eventi nel rispetto del Regolamento e delle normative sportive.
Diritti Audiovisivi	Sono i diritti audiovisivi, così come definiti nel Decreto, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
Diritti Audiovisivi di natura primaria	Sono i diritti di prima messa in onda, così come definiti nel Decreto, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
Diritti Audiovisivi di natura secondaria	Sono i Diritti Audiovisivi residuali rispetto ai Diritti Audiovisivi di natura primaria, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro, esercitabili dai Club in conformità alle previsioni del Capo VI.
Evento/i	È il singolo evento delle Competizioni di cui fanno parte la Gara, nonché le fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara.
FIGC	È la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Gara	È la parte dell'Evento che decorre dal fischio iniziale e termina con il fischio finale.
Immagini Correlate	Sono, ai sensi del Decreto, le immagini filmate all'interno dello Stadio prima e dopo l'Evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste degli spazi al di fuori della Zona di Attività Sportiva, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al Campo di Gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmati anche nel corso dell'Evento.
Immagini Salienti	Sono, ai sensi del Decreto, le immagini salienti dell'Evento, ivi

	compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di giuoco in grafica.
Intervista	Ciascuna intervista a tesserati dei Club o altri soggetti indicati nel Regolamento realizzabile negli spazi e secondo le modalità previste da ciascun Pacchetto licenziato dalla Lega Pro e dal Regolamento.
Nulla Osta	È l'autorizzazione concessa dalla Lega Pro, con validità per l'intera Stagione Sportiva, necessaria, congiuntamente all'Autorizzazione del Club, al fine di accedere allo Stadio per l'esercizio del diritto di cronaca.
Operatore/i della Comunicazione	Sono tutti gli Operatori che hanno acquisito il diritto di trasmettere le immagini degli Eventi in forza di contratti di licenza stipulati con la Lega Pro.
Operatore/i dell'Informazione	Sono tutti gli operatori media (compresi gli Operatori della Comunicazione), carta stampata, televisione, radio, Internet, agenzie fotografiche, agenzie stampa, presso cui lavorano soggetti in possesso della tessera professionale di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, e cioè i giornalisti della carta stampata, i giornalisti radio-televisivi, i giornalisti di siti internet. Sono inclusi eventuali operatori cinematografici. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, rientrano nell'ambito della presente definizione anche i fotografi.
Pacchetto	È uno dei pacchetti di Diritti Audiovisivi offerti al mercato dalla Lega Pro per la Stagione Sportiva 2018/2019.
Pacchetto Dirette Nazionali	È il pacchetto di diritti audiovisivi commercializzato dalla Lega Pro mediante l'invito a offrire pubblicato per la Stagione Sportiva 2018/2019.
Piattaforma Highlights	È la piattaforma messa a disposizione dalla Lega Pro agli Operatori dell'Informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, per la sola acquisizione delle Immagini Salienti.
Produttore	È il soggetto che, a propri oneri, costi e responsabilità, svolge le diverse fasi della Produzione Audiovisiva ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto.
Produzione Audiovisiva (o Produzione)	È costituita da tutte le fasi e da tutte le attività della produzione audiovisiva dell'Evento.
Segnale	È il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono gli Eventi.
Recinto di Gioco	È costituito, ai sensi del Regolamento del Giuoco del Calcio, dal Campo di Gioco, dal campo per destinazione, dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione.
Regolamento	Il presente regolamento, inclusi gli allegati e i documenti ad esso collegati
Stadio	È l'impianto sportivo dove viene disputato l'Evento.
Stagione Sportiva	È il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
Videomaker	E' il soggetto incaricato dal Club per l'effettuazione di riprese e la realizzazione di videoclip nell'ambito delle Gare dallo stesso disputate.
Web Cronaca	È la cronaca testuale play-by-play scritta a video in tempo reale della Gara.

3. Qualora dovessero manifestarsi esigenze particolari nel corso della presente Stagione Sportiva, specie in riferimento alla fase conclusiva della Stagione Sportiva medesima, nella quale si svolgono i tornei dei Play Off e dei Play Out, la Lega Pro avrà facoltà di modificare e/o aggiornare liberamente il presente Regolamento a condizione di non recare pregiudizio ai diritti già acquisiti dai terzi. Le modifiche saranno pubblicate sul sito internet www.lega-pro.com e si intendono conosciute dal momento della predetta pubblicazione.

4. Ai fini dell'ottimizzazione delle attività disciplinate dal Regolamento, sono previste due figure di riferimento. Da un lato, il Delegato della Lega Pro, che ha il compito di supervisionare tutte le attività audiovisive che si svolgono all'interno dello Stadio e di rappresentare la Lega Pro in tali dinamiche (successiva Sezione 2). Dall'altro, il Delegato del Club, che, per le attività disciplinate dal Regolamento, è il punto di riferimento *in loco* per gli Operatori della Comunicazione, gli Operatori dell'Informazione, il Produttore e la Lega Pro (successiva Sezione 3).

Sezione 2

IL DELEGATO DELLA LEGA PRO

5. Il Delegato della Lega Pro esercita le proprie funzioni sulla base del "*Codice di comportamento e delle funzioni del delegato della Lega Pro*". In aggiunta, per quanto rileva ai fini del Regolamento, il Delegato della Lega Pro è tenuto a cooperare con il Delegato del Club nell'espletamento delle attività volte ad assicurare l'ottimale riuscita della Produzione Audiovisiva, fornendo assistenza al Produttore e agli Operatori della Comunicazione, nonché sorvegliando sull'attività degli Operatori dell'Informazione e dei Fotografi.

6. Il Delegato della Lega Pro ha diritto ad accedere al Recinto di Gioco nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara per l'espletamento delle attività di sua competenza, come specificato nel "*Codice di comportamento e delle funzioni del delegato della Lega Pro*" e come specificamente previsto nel Regolamento.

Sezione 3

IL DELEGATO DEL CLUB

7. Il Delegato del Club è il soggetto che ha il diritto ad accedere al Recinto di Gioco e agli spogliatoi nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara per l'espletamento delle attività di sua competenza.

8. Il Delegato del Club dovrà essere reperibile, salvo casi eccezionali, tramite telefono cellulare, anche oltre i normali orari d'ufficio onde agevolare il rapporto con, e l'accesso a, gli Operatori dell'Informazione, gli Operatori della Comunicazione e i

fotografi, fornendo loro assistenza e supporto. In particolare, nelle Gare casalinghe, il Delegato del Club Ospitante deve essere disponibile presso lo Stadio per tutto il tempo necessario al fine dell'espletamento delle proprie mansioni e in ogni caso, per rispondere alle esigenze degli Operatori della Comunicazione e degli Operatori dell'Informazione, a partire da due (2) ore prima dell'orario di inizio della Gara e fino a un (1) ora dopo il termine della stessa. E' inoltre tenuto a curare tutte le modalità di espletamento delle Interviste nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara nei modi descritti nel Capo IV e svolgere tutte le attività che sono specificamente indicate nel Regolamento.

9. Il Delegato del Club dovrà rimanere sempre in contatto con il Delegato della Lega Pro nel corso delle Gare casalinghe, svolgendo attività di controllo per la verifica dell'identità dei soggetti autorizzati ad accedere allo Stadio, dal personale di produzione ai giornalisti e fotografi, muniti, se previsto, di apposito tesserino di riconoscimento da esporre durante tutta la loro permanenza all'interno dello Stadio.

CAPO II

ACCESSO AGLI STADI E ALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Sezione 1

TITOLI PER ACCEDERE ALL'INTERNO DEGLI STADI PER GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE

IL NULLA OSTA E LE CONDIZIONI PER IL SUO RILASCIO

10. Al fine di poter accedere agli Stadi ove si svolgono gli Eventi per l'esercizio del diritto di cronaca, gli Operatori della Informazione dovranno:
    a) ottenere il Nulla Osta rilasciato dalla Lega Pro alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui infra alla presente Sezione 2;
    b) essere autorizzati di volta in volta dal Club con le modalità di cui alla successiva Sezione 3.

Sezione 2

IL NULLA OSTA E LE CONDIZIONI PER IL SUO RILASCIO

11. L'ottenimento del Nulla Osta da parte degli Operatori dell'Informazione è condizione necessaria per svolgere le seguenti attività:

    a) con riferimento agli Operatori della Informazione che esercitano la loro attività via radio, accedere alle postazioni in tribuna stampa dello Stadio o alle postazioni all'uopo destinate dal Club Ospitante per la realizzazione delle finestre informative durante lo svolgimento dell'Evento secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'allegato B alla Delibera n. 600/13/CONS dell'AGCOM e accedere alla sala stampa nel Post-Gara per la realizzazione delle interviste Post-Gara secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo allegato B e nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento;

    b) con riferimento agli Operatori della Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet, accedere alla tribuna stampa dello Stadio ovvero alle postazioni all'uopo destinate dal Club Ospitante - senza telecamera di ripresa - per poter assistere all'Evento e, successivamente, alla sala stampa nel Post-Gara, muniti di telecamera di ripresa, per la realizzazione e la ripresa delle Interviste nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento;

    c) con riferimento ai soli Operatori della Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet, acquisire estratti delle sintesi dell'Evento dalle quali estrapolare le immagini, da mettere in onda nei limiti e secondo le

disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM, come disciplinato alla successiva Sezione 4.

12. Al fine di ottenere il Nulla Osta, gli Operatori della Informazione devono presentare specifica domanda corredata dalla prescritta documentazione e:

    a) risultare iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'AGCOM ai sensi dell'art. 1, comma VI, lett. a), n. 5 L. 31 luglio 1997 n. 249;

    b) essere in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69;

    c) affidare i propri servizi sportivi a soggetti previsti all'art. 6 comma 6 del regolamento AGCOM allegato alla Delibera 599/13/CONS e all'art. 7 comma 6 del regolamento AGCOM allegato alla Delibera n. 600/13/CONS;

    d) comunicare le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;

    e) accettare il Regolamento e impegnarsi a rispettarlo;

    f) avere stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con il minimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa.

13. Per gli Operatori della Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet che non intendono accedere agli Stadi e che hanno interesse soltanto ad acquisire gli estratti delle sintesi dell'Evento dai quali estrapolare le immagini, non è necessario l'adempimento di quanto sopra indicato alla lettera f) del precedente art. 12.

14. Per ottenere il Nulla Osta, ogni Operatore della Informazione deve inoltrare domanda scritta alla Lega Pro compilando l'apposito modulo allegato al Regolamento (Allegato 1) unitamente alla seguente documentazione:

    a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-tempore dell'Operatore della Informazione attestante:
        - i poteri di legale rappresentanza;
        - l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'AGCOM;
        - la registrazione della testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale, le generalità dei giornalisti professionisti e/o

pubblicisti e/o praticanti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente alla certificazione di loro iscrizione all'Albo;

b) copia del Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore della Informazione;

c) copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 12 regolarmente quietanzata;

d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del codice sulla privacy (inclusa nel modulo di richiesta sub Allegato 1).

La Lega Pro esaminerà le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse vengono ricevute e, ove ne accerti la regolarità, concede all'Operatore della Informazione il Nulla Osta con validità sino al 30 giugno successivo, dandone comunicazione ai Club interessati.

15. Qualora un Operatore della Informazione intenda acquisire il Nulla Osta per l'esercizio del diritto di cronaca per le gare di più Club, dovrà inoltrare alla Lega Pro un'unica domanda, con l'indicazione dei Club per i quali viene richiesto il rilascio del Nulla Osta.

16. Agli Operatori della Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet che non trasmetteranno la copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 9, verrà garantito esclusivamente, previo rimborso dei costi tecnici utilizzati per la Produzione Audiovisiva, l'accesso alla piattaforma highlights messa a disposizione dalla Lega Pro ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, per la sola acquisizione delle immagini senza possibilità di accesso agli Stadi.

17. Il Nulla Osta della Lega Pro viene rilasciato per l'intera stagione calcistica di riferimento e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno successivo alla data del rilascio.

18. Il Nulla Osta è rilasciato su base personale e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui alla successiva Sezione 6.

19. Gli Operatori della Informazione che avranno chiesto ed ottenuto il Nulla Osta per l'esercizio della cronaca, non potranno cedere ad altri Operatori della Informazione, anche se in possesso del Nulla Osta e appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine in loro possesso ottenuta ai sensi del Regolamento e relativa alle competizioni organizzate dalla Lega Pro (immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla Piattaforma Highlights); in caso di violazioni, verranno applicate le sanzioni di cui alla successiva Sezione 6.

Sezione 3

L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CLUB AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INTERNO DELLO STADIO

20. Per accedere agli Stadi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, gli Operatori dell'Informazione in possesso del Nulla Osta devono far pervenire al Club ospitante, almeno 3 giorni prima della data in cui la Gara è in programma, una richiesta scritta di autorizzazione di accesso a mezzo pec.

21. Ove l'Operatore dell'Informazione risulti in possesso del Nulla Osta e dei necessari requisiti, il Club ospitante rilascia l'autorizzazione all'accesso allo Stadio, e precisamente alla sala stampa e alla tribuna stampa ("Autorizzazione"), valida solo per la singola Gara alla quale la richiesta si riferisce.

22. Potranno ottenere l'Autorizzazione, solo i seguenti soggetti:

    a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;

    b) i giornalisti in possesso della tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti valida per l'anno in corso o della tessera dell'USSI valida per l'anno in corso;

    c) gli Operatori dell'Informazione radiofonica che abbiano facoltà di accesso per l'esercizio della cronaca sportiva radiofonica;

    d) gli Operatori dell'Informazione televisiva ed i giornalisti delle emittenti senza telecamera (alla tribuna stampa) e con telecamera (alla sala stampa);

    e) gli operatori cinematografici che abbiamo ottenuto preventiva autorizzazione da parte della Lega Pro.

23. I soli giornalisti della carta stampata in possesso della tessera C.O.N.I. – Stampa dovranno far pervenire la richiesta di accredito al Club organizzatore dell'Evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la Gara. La prova dell'inoltro della richiesta è costituita solo dalla ricevuta di trasmissione della posta elettronica certificata.

24. E' facoltà dei Club rilasciare, previa verifica dei presupposti previsti nella presente Sezione, tessere per l'accesso allo Stadio aventi validità per l'intera Stagione Sportiva. In ogni caso l'acquisizione dell'Autorizzazione con validità stagionale non comporta automaticamente il diritto di accesso allo Stadio in quanto il titolare della stessa è comunque obbligato a richiedere, nei termini previsti, l'Autorizzazione Gara per Gara.

25. Gli adempimenti previsti per il rilascio dell'Autorizzazione del Club di cui agli articoli che precedono sono posti in essere con le modalità sopra indicate ogni qualvolta il

Club Ospitante sia qualificabile come "*organizzatore dell'evento*". Nel caso in cui, invece, gli Eventi siano organizzati dalla Lega Pro, anche per il tramite dei Club (es. Play Off e Play Out, Supercoppa, semifinali e finali Coppa Italia, incontri della Rappresentativa), la richiesta del rilascio di Autorizzazione dovrà essere formulata alla Lega Pro, sempre Gara per Gara. E' fatta salva la facoltà della Lega Pro e dei Club di autorizzare l'accesso allo Stadio - in deroga alle previsioni di cui sopra - agli Operatori dell'Informazione che non presentino i requisiti necessari per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, al solo caso eccezionale della pendenza della domanda di registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale e debitamente documentata alla medesima Lega Pro e ai Club. E' inoltre rimessa alla discrezione dei Club la concessione di Autorizzazioni per l'accesso allo Stadio a Operatori dell'Informazione che svolgano la propria attività sul web e non abbiano ottenuto il Nulla Osta. In tali casi l'Operatore potrà unicamente effettuare attività di cronaca eventualmente supportata da foto a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata. Nel caso in cui l'Operatore dovesse riprendere e utilizzare immagini, la Lega Pro e il Club negheranno l'accesso in occasione delle successive Gare, fermi gli ulteriori divieti e le sanzioni applicabili di cui alla Sezione 6.

Sezione 4

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS E ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI

26. Gli Operatori della Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet che hanno ottenuto il Nulla Osta per l'esercizio del diritto di cronaca possono, avvalendosi della procedura di cui al successivo art. 27 e previo rimborso dei costi tecnici di produzione accedere alla Piattaforma Highlights (gestito dal Produttore) e scaricare da questa le immagini delle Gare (dai 3 ai 5 minuti per singolo Evento) al fine di poterle poi montare e trasmettere, a propria discrezione editoriale, nei limiti di cui all'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM. Il tariffario per il rimborso dei costi tecnici sarà incluso nel modulo di cui al successivo art. 27.

27. Per poter acquisire le immagini dalla Piattaforma Highlights, ciascuno degli Operatori della Informazione che esercita l'attività in televisione o via internet dovrà trasmettere, entro il quinto giorno antecedente l'inizio del Campionato ovvero almeno tre giorni prima di quello in cui si disputa ogni singolo Evento, la richiesta utilizzando il modulo allegato al Regolamento (Allegato 2). Sul predetto modulo dovrà essere barrata con una (X) la casella del pacchetto di immagini richieste (rispettivamente A o B o C o D). Il modulo di richiesta dovrà essere inoltrato alla Lega Pro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail ivi indicato. In allegato al modulo di richiesta dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità della stessa, la reversale di effettuazione del bonifico con l'indicazione del CRO dell'importo individuato nel tariffario, maggiorato dell'Iva. Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario sulle coordinate evidenziate nel

modulo di richiesta. Entro 48 ore dalla ricezione del modulo di richiesta con allegata la reversale del bonifico e l'indicazione del CRO, il predetto operatore riceverà, all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato, la password di accesso alla Piattaforma Highlights che lo abilita a scaricare le sole immagini acquisite secondo una procedura che pure sarà indicata nel sito istituzionale della Lega Pro.

28. Ciascuno degli Operatori della Informazione che esercita l'attività audiovisiva in televisione o via internet è legittimato a "scaricare" ed utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca, nei limiti normativamente previsti, le sole immagini per le quali ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per costi tecnici di produzione, maggiorato dell'IVA. L'utilizzo delle immagini per altre finalità (ad esempio, la messa in onda in trasmissioni sportive o sponsorizzate, sublicenza ad altri operatori o terzi) è vietata e legittimerà la Lega Pro:

    a) a richiedere l'immediato risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore al corrispettivo richiesto per l'acquisizione delle immagini;
    b) a disattivare le password per l'accesso alla Piattaforma Highlights nel caso in cui, anche successivamente alle 48 ore dalla ricezione della richiesta e della reversale del bonifico, dovesse accertare l'omesso versamento degli importi per rimborso dei costi tecnici di produzione.

Sezione 5

MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCESSO AGLI STADI

29. In occasione delle Gare potranno accedere gratuitamente agli Stadi, e precisamente alla tribuna stampa ed alla sala stampa, solo i soggetti muniti del Nulla Osta e che saranno autorizzati dal Club Ospitante.

30. Il Club Ospitante deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Operatore della Informazione non risulti in possesso del Nulla Osta della Lega Pro o quest'ultima lo abbia revocato a norma degli articoli 36 e 37. Il Club Ospitante potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello Stadio nel caso in cui l'ingresso dei giornalisti e dei tecnici ad essi collegati sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello Stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione. In tale ipotesi, il Club Ospitante dovrà comunque garantire l'accesso allo Stadio ad un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa, ma l'accesso per i tecnici di ripresa video dovrà essere garantito alla sola sala stampa.

31. Nel caso di Gare disputate in campo neutro l'accesso sarà regolato dal Club organizzatore dell'Evento e consentito all'Operatore della Informazione in possesso di regolare Nulla Osta per il diritto di cronaca delle gare di entrambi i Club che disputeranno la Gara, sempre nei limiti e con le modalità di cui alla presente Sezione.

32. I soggetti accreditati per l'accesso allo Stadio dovranno presentarsi allo Stadio per l'effettuazione dei necessari controlli (verifica titoli), almeno sessanta (60) minuti prima dell'orario di inizio della Gara. Decorso tale termine il Club Ospitante potrà negare l'accesso al soggetto accreditato.

Sezione 6

DIVIETI IMPOSTI ALL'OPERATORE DELLA INFORMAZIONE E SANZIONI

33. E' fatto divieto agli Operatori della Informazione e al proprio personale giornalistico e tecnico che accede allo Stadio:

    a) di cedere, dare in prestito o in ogni caso mettere a disposizione di altri soggetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, il Nulla Osta e/o l'Autorizzazione, che sono strettamente personali e utilizzabili solo dai soggetti a favore dei quali sono stati rilasciati;
    b) di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altri Operatori dell'Informazione;
    c) di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
    d) di entrare nel Recinto di Gioco, di invadere il Campo di Gioco e di sostare ai bordi del Campo di Gioco;
    e) di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
    f) di collocare le attrezzature in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori, dei tesserati e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
    g) di utilizzare gli impianti di servizio dello Stadio (energia elettrica, acqua ecc.) se non dietro espressa autorizzazione del Delegato del Club e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
    h) di richiedere l'assistenza del personale in forza allo Stadio;
    i) di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega Pro.

34. In occasione degli Eventi è fatto tassativo divieto agli Operatori della Informazione:

    a) di effettuare, nei 15 minuti antecedenti l'inizio della Gara, nei 15 minuti successivi al termine dello stesso nonché durante lo svolgimento della Gara (inclusa la fase dell'Intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, anche attraverso i social network, collegamenti in diretta con gli Stadi per la trasmissione, in diretta o in differita, di cronache e commenti se non nei limiti relativi alle dirette, per quanto riguarda i soli operatori

radiofonici, di cui all'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 600/13/CONS dell'AGCOM;

b) di trasmettere (in difetto di acquisto del relativo diritto dalla Lega Pro) programmi audiovisivi nel corso dei quali vengono commentate fasi di giuoco o l'andamento degli Eventi;

c) di effettuare cronache o flash di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;

d) di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali, per programmi televisivi diversi da telegiornali, per rubriche di approfondimento giornalistico o sportivo il materiale audiovisivo acquisito dalla Piattaforma Highlights ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca sportiva;

e) di utilizzare il materiale audiovisivo acquisito dalla Piattaforma Highlights per qualunque tipologia di commercializzazione, in Italia e all'estero, ivi inclusa quella relativa al settore dell'home video (dvd, ecc.);

f) di trasmettere sintesi delle Gare disputate da Club per i quali gli Operatori della Informazione non hanno acquisito il Nulla Osta.

E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare, all'interno degli Stadi, apparecchi telefonici, tablet o similari per effettuare riprese audiovisive o fotografiche da diffondere in differita su qualunque mezzo, ivi inclusi social network, nel corso del Pre-Gara o del Post-Gara o nel corso della Gara. Il divieto riguarda anche l'effettuazione delle Interviste e le riprese sugli spalti.

35. Gli Operatori della Informazione interessati potranno acquistare determinate tipologie di Diritti Audiovisivi e/o Radiofonici in forma esclusiva e non esclusiva; per valutare tale possibilità di acquisizione potrà essere consultato il sito internet della Lega Pro ove sono stati espressamente individuati i contenuti dei singoli diritti offerti.

36. Ferme restando le, e indipendentemente dalle, sanzioni irrogate dall'AGCOM in forza dei propri regolamenti, la Lega Pro può adottare nei confronti degli Operatori della Informazione, cui è stato rilasciato il Nulla Osta, i seguenti provvedimenti:

a) *richiamo*, nel caso di violazione del Regolamento per errata interpretazione;

b) *diffida*, in caso di mancato rispetto anche di una sola disposizione regolamentare;

c) *diffida e ammenda da € 1.000,00 fino ad € 10.000,00*, nel caso di gravi violazioni regolamentari ovvero reiterazioni di una o più violazioni;

d) *revoca del Nulla Osta*, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui alla precedente Sezione 2.

37. La revoca del Nulla Osta comporta il tassativo divieto per l'Operatore della Informazione di accedere alla Piattaforma Highlights per "scaricare" le immagini e di accedere alle sale stampa degli Stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato a mezzo fax o pec.

38. Resta salvo, nei casi di violazione regolamentare, il diritto della Lega Pro e/o dei Club interessati di ottenere dall'Operatore della Informazione inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

39. L'irrogazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori dovrà essere preceduta da espressa contestazione scritta via fax o pec da parte della Lega Pro. L'Operatore della Informazione, entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà far pervenire alla Lega Pro le proprie osservazioni e/o scritti difensivi; decorso detto termine la Lega Pro, tenuto conto delle osservazioni eventualmente inviate dall'Operatore della Informazione, potrà assumere la sanzione opportuna con provvedimento motivato.

Sezione 7

RESPONSABILITA' E DOVERI DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

40. Gli Operatori della Informazione sono direttamente responsabili sia verso la Lega Pro e i Club organizzatori dell'Evento, sia verso gli altri Operatori della Informazione, l'Ente proprietario dello Stadio e nei confronti dei terzi, per ogni evento dannoso dagli stessi cagionato e dipendente dall'inosservanza del Regolamento, ovvero dall'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni di utilizzo dello Stadio.

41. Gli Operatori della Informazione debbono attenersi ai limiti imposti dal Regolamento e alle disposizioni dei regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca emanati dall'AGCOM.

42. I Club Ospitanti sono tenuti ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del Regolamento da parte degli Operatori della Informazione autorizzati e a controllare che gli Operatori della Comunicazione si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali.

43. I Club Ospitanti non potranno mai consentire l'accesso al Recinto di Gioco ed a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi ecc.) a tecnici e/o operatori degli Operatori dell'Informazione, ancorché in possesso del Nulla Osta, salva espressa deroga concessa dalla Lega Pro.

44. La Lega Pro comunicherà alla Procura Federale i nominativi dei Club che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di dovere, le norme contenute nel Regolamento e nei regolamenti AGCOM, ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega Pro nei confronti degli Operatori della Informazione.

CAPO III

ACCESSO AGLI STADI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Sezione 1

TITOLI PER ACCEDERE ALL'INTERNO DEGLI STADI

45. Gli Operatori della Comunicazione licenziatari di Pacchetti di Diritti Audiovisivi o Radiofonici potranno accedere agli Stadi solo per l'espletamento delle seguenti attività:
    a. commento in diretta degli Eventi oggetto del Pacchetto, qualora previsto nel Pacchetto stesso: in tal caso verrà messa a disposizione dell'Operatore della Comunicazione una postazione in tribuna stampa dalla quale, con personale e apparecchiature proprie, potrà procedere all'integrazione fonica del segnale o alla comunicazione radiofonica;
    b. effettuazione delle Interviste ai sensi del successivo Capo IV.

46. Al fine di accedere agli Stadi per l'espletamento delle attività di cui sopra, gli Operatori della Comunicazione sono tenuti a richiedere e ottenere le autorizzazioni di cui al Capo II (Nulla Osta della Lega Pro e Autorizzazione da parte del Club). Gli Operatori della Comunicazione che non avranno ottenuto le predette autorizzazioni non avranno diritto di accedere allo Stadio.

Sezione 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

47. Gli Operatori della Comunicazione sono tenuti a concordare di volta in volta con il Club Ospitante, nella figura del Delegato del Club, il numero del personale autorizzato ad accedere allo Stadio per l'espletamento delle attività di cui alla precedente Sezione 1. Dovrà accedere allo Stadio il solo personale strettamente necessario all'espletamento delle predette attività.

48. Fermo restando quanto precede, al personale dell'Operatore della Comunicazione non potrà essere concessa autorizzazione per l'accesso allo Stadio in numero di unità superiore a:
    a) dieci tra giornalisti e tecnici per i licenziatari di Pacchetti relativi ai Diritti Audiovisivi di natura primaria;
    b) quattro, di cui non più di due giornalisti e non più di due tecnici, per i licenziatari di Pacchetti relativi ai Diritti Audiovisivi di natura secondaria;
    c) tre, di cui non più di un giornalista e non più di due tecnici, per i licenziatari di Pacchetti relativi a Diritti Radiofonici e al Pacchetto "Stadio-Studio e Sintesi".

49. Il numero di detto personale dovrà essere ridotto dall'Operatore della Comunicazione - senza che ciò possa costituire, neppure indirettamente, fonte di responsabilità alcuna per la Lega Pro - qualora il Club Ospitante lo richieda motivatamente o comunque quando la struttura dello Stadio sia tale da imporre oggettive limitazioni, per ragioni di carenza di spazi e/o per ragioni di sicurezza, all'accesso del personale ed all'installazione di apparecchiature per le riprese.

50. L'Operatore della Comunicazione è tenuto a fornire al Club Ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno 48 ore prima dello svolgimento del relativo Evento.

51. L'Operatore della Comunicazione si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dal Club Ospitante. L'Operatore avrà diritto di accedere all'interno dell'area del Recinto di Gioco per l'effettuazione delle riprese e delle Interviste esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

52. Se previsto fra i Diritti Audiovisivi licenziati nel Pacchetto, al bordocampista dell'Operatore della Comunicazione è consentito stazionare all'interno del Recinto di Gioco, internamente alle due panchine, esternamente rispetto alle stesse o, laddove la struttura dello Stadio lo consenta, dietro la porta esternamente al Recinto di Gioco, per effettuare interventi di commento e di cronaca durante la Gara. La posizione del Bordocampista deve essere preventivamente concordata con il delegato del Club Ospitante. Durante la Gara al bordocampista, che resterà seduto nella postazione assegnata, è tassativamente vietato interloquire o avere contatti di alcun tipo con ufficiali di gara, calciatori o allenatori delle due squadre. Anche l'operatore del Canale Serie C Tv può avere un bordocampista.

CAPO IV
LE INTERVISTE

Sezione 1
IN GENERALE

53. La ripresa e messa in onda di Interviste ai tesserati dei Club partecipanti alle Gare costituiscono:
    a) parte integrante dei Pacchetti di Diritti Audiovisivi licenziati dalla Lega Pro agli Operatori della Comunicazione in via centralizzata, nelle tre fasi temporali in cui si articola ogni Evento: Pre-Gara, Intervallo di Gara, Post-Gara;
    b) parte integrante delle modalità con cui viene esercitato il diritto di cronaca da parte degli Operatori della Informazione nella sola fase temporale del Post-Gara.

54. Le Interviste ai tesserati possono essere effettuate solo nelle zone autorizzate ("Aree Intervista"), le quali devono rispettare le norme di sicurezza per tutti gli operatori, i giornalisti ed i tesserati. Le Interviste dovranno essere trasmesse nel rispetto dei limiti di legge e regolamenti. In particolare, le Interviste effettuate dagli Operatori della Informazione ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca potranno essere trasmesse, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM, "decorso un periodo temporale non inferiore alle tre ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive". Con riferimento all'esercizio del diritto di cronaca via internet "la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di tre ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata". In tale ultima ipotesi, le tre ore consecutive non possono essere cumulabili su più mezzi di comunicazione utilizzati dall'Operatore dell'Informazione (e così a titolo esemplificativo, all'Operatore è fatto divieto di trasmettere per tre ore consecutive sul proprio sito web e per le tre ore successive sulla propria pagina Facebook). Le tre ore consecutive iniziano a decorrere dalla prima utilizzazione su un mezzo di comunicazione.

55. Le Interviste possono essere effettuate esclusivamente nelle seguenti Aree Intervista:

    a) sala stampa attrezzata (Pre-Gara e Post-Gara);

    b) Bordo Campo, zona attrezzata, individuata dalla Lega Pro in prossimità della linea di bordo campo o, eventualmente, all'interno del Recinto di Gioco (nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara), da parte dei soli Operatori della Comunicazione che abbiano acquisito il relativo diritto e dagli operatori del Canale Serie C Tv.

56. Entrambi i Club partecipanti alla Gara, devono, in caso di "silenzio stampa" o situazioni analoghe, assicurare la disponibilità di un portavoce degli stessi

(presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore sportivo, allenatore o calciatore rappresentativo) a concedere Interviste nel Pre-Gara e Post-Gara, anche solo per rendere note le motivazioni del "silenzio stampa".

57. E' tassativamente vietato ai giornalisti parlare o avvicinarsi a calciatori e/o allenatori per ottenere Interviste o commenti durante il tempo di giuoco.

Sezione 2

INTERVISTE NELLA FASE DEL PRE-GARA

58. Nel periodo compreso tra il 15° minuto antecedente l'inizio della Gara e il termine della stessa sono tassativamente vietate le Interviste ai tesserati.

59. Durante il Pre-Gara, entro il 15° minuto antecedente l'inizio della Gara, possono essere effettuate Interviste soltanto dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il Pacchetto Dirette Nazionali nonché, successivamente, dagli operatori del Canale Serie C Tv. I Club sono tenuti a mettere a disposizione degli Operatori della Comunicazione di cui sopra il proprio allenatore al fine della realizzazione di Intervista Pre-Gara. In caso di impedimento dello stesso, un altro soggetto tesserato del Club dovrà rendersi disponibile per l'effettuazione della predetta Intervista.

60. I soggetti di cui al precedente articolo possono effettuare riprese personalizzate per le Interviste Pre-Gara. Tali riprese e le Interviste devono essere richieste al Delegato del Club Ospitante per il necessario coordinamento.

Sezione 3

INTERVISTE DURANTE L'INTERVALLO DELLA GARA

61. Nel corso dell'Intervallo di Gara possono essere effettuate Interviste in formato *flash interview* soltanto dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il Pacchetto Dirette Nazionali nonché, successivamente, dagli operatori del Canale Serie C Tv. Esse consistono in un rapido scambio di battute in diretta, della durata massima di 30 secondi, con un solo calciatore, subordinatamente al suo consenso.

62. La *flash interview* può essere effettuata a bordo campo, nell'area individuata dal Club Ospitante congiuntamente alla Lega Pro.

Sezione 4

INTERVISTE POST GARA

63. Le Interviste Post-Gara nelle aree a bordo campo e in sala stampa possono essere effettuate da:
    a) Operatori della Comunicazione;
    b) operatori del Canale Serie C Tv;
    c) Operatori dell'Informazione;

    nei termini e con le modalità che seguono.

64. Per quanto riguarda le Interviste a bordo campo, esse possono essere effettuate esclusivamente dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il Pacchetto Dirette Nazionali nonché, successivamente, dagli operatori del Canale Serie C Tv. Possono avere una durata massima complessiva di 5 minuti. La suddetta Intervista ha luogo al termine della Gara in una zona attrezzata con *backdrop*, in area a ridosso della linea di bordo campo o eventualmente all'interno del Recinto di Gioco, individuata dal Club Ospitante congiuntamente alla Lega Pro.

65. Per quanto riguarda le Interviste in sala stampa, trascorsi 15 minuti dopo il termine della Gara, ciascun Club è tenuto a far rilasciare Interviste, per una durata massima di 60 minuti complessivi, al proprio allenatore (o allenatore in seconda o direttore sportivo) ed almeno ad un calciatore rappresentativo. Gli operatori autorizzati ad effettuare Interviste in sala stampa sono i seguenti, in ordine di priorità: i licenziatari di Pacchetti di Diritti Audiovisivi relativi alle dirette, gli operatori del Canale Serie C Tv, i licenziatari di Pacchetti "Dirette Locali", i licenziatari di Pacchetti "Differita – Stadio studio e Sintesi", i licenziatari di Pacchetti "Stadio studio e Sintesi", i licenziatari di Pacchetti "Diretta Radio su frequenza FM", i Videomaker dei Club ai sensi delle previsioni di cui all'art. 91.

66. Gli allenatori ed i calciatori di entrambi i Club potranno essere intervistati dagli Operatori della Informazione che esercitano il diritto di cronaca 30 minuti dopo il termine della Gara e dopo che sono esaurite le Interviste da parte dei soggetti sopra indicati al precedente articolo 65.

CAPO V
I FOTOGRAFI

Sezione 1
ACCREDITO DEL FOTOGRAFO

67. Per poter accedere all'interno dello Stadio nel quale si disputa un Evento, il fotografo deve inoltrare al Club Ospitante una richiesta scritta per il rilascio di apposito accredito ("Accredito Fotografo"), almeno tre giorni prima della data in cui l'Evento è programmato; la richiesta dovrà essere formulata tramite fax o pec e prova dell'inoltro è costituita dalla sola relativa ricevuta di trasmissione.

68. Solo relativamente alle Gare per le quali la Lega Pro assume anche il ruolo di organizzatrice del singolo Evento (oltre a quello di organizzatrice della competizione), verranno resi noti (tramite pubblicazione sul sito www.lega-pro.com) gli indirizzi fax e pec per l'inoltro delle richieste di Accredito Fotografo, la relativa modulistica ed i recapiti dei referenti per eventuali chiarimenti.

Sezione 2
MODALITA' DI RILASCIO DELL'ACCREDITO FOTOGRAFO

69. La richiesta di accesso allo Stadio ed il relativo Accredito Fotografo hanno validità per un singolo Evento. L'accredito è personale e non può essere ceduto a terzi, quand'anche questi ultimi siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

70. La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:

    a) testate giornalistiche, per un fotografo che presta attività per la stessa quale dipendente o collaboratore;
    b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'albo dei giornalisti o all'USSI, ovvero produrre dichiarazione autocertificativa nella quale attesta di svolgere la propria attività prevalentemente in ambito sportivo.

71. Ogni richiesta di Accredito Fotografo dovrà riportare la dichiarazione di accettazione incondizionata del Regolamento ed il rilascio della manleva di cui al successivo paragrafo.

72. Con la sottoscrizione della richiesta di rilascio di Accredito Fotografo per l'accesso allo Stadio, la testata giornalistica e/o il fotografo si obbligano a manlevare il Club Ospitante e la Lega Pro da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni a persone o cose nell'esercizio dell'attività all'interno dello Stadio.

73. Il Club Ospitante non è tenuto a rilasciare Accrediti Fotografi per l'accesso allo Stadio qualora sia stato raggiunto il numero massimo di posti che sono destinati alle "postazioni fotografi".

74. La priorità nel rilascio degli Accrediti dovrà essere concessa agli Operatori dell'Informazione che, nel corso della stagione sportiva, hanno svolto attività di ripresa fotografica degli Eventi dei due club che disputano la Gara con carattere continuativo.

75. Ai sensi del Regolamento, l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Pro è consentito esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca giornalistica. I prodotti fotografici realizzati non possono essere utilizzati o ceduti a terzi per finalità, lucrative o meno, diverse dall'esercizio della cronaca sportiva.

Sezione 3

FOTOGRAFO UFFICIALE DEL CLUB

76. Ha diritto al rilascio di Accredito per l'accesso all'interno del Recinto di Gioco, nonché, nelle sole fasi di Pre-Gara (fino a 15 minuti prima dell'inizio) e Post-Gara, per l'accesso agli spogliatoi, il "fotografo ufficiale" di ciascuno dei due Club le cui squadre disputano l'Evento. La richiesta di rilascio di accredito del "fotografo ufficiale" del Club ospitato dovrà essere sottoscritta da soggetto facente parte dell'organico societario e dovrà contenere le generalità del fotografo. La stessa potrà essere consegnata dal Club ospitato anche il giorno dell'Evento.

Sezione 4

ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLO STADIO

77. Una volta ritirati l'Accredito Fotografo e la pettorina di riconoscimento fornita dal Club Ospitante, i fotografi devono presentarsi al varco per accedere al Recinto di Gioco almeno 30 minuti prima dell'inizio della Gara: non è consentito l'accesso all'interno del Recinto di Gioco a fotografi privi di pettorina di riconoscimento.

78. All'interno dello Stadio i fotografi dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari della FIGC e della Lega Pro, al regolamento d'uso dello Stadio, alle disposizioni di servizio del Club Ospitante ed alle indicazioni che, di volta in volta, potranno fornire gli ufficiali di gara. I fotografi infatti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni gli ufficiali di gara, anche se in contrasto con le sopra citate disposizioni regolamentari.

79. All'interno dello Stadio è tassativamente vietato effettuare riprese video tramite qualsivoglia apparecchiatura: il divieto non è limitato alle fasi di giuoco ma comprende anche la ripresa degli spalti e delle fasi Pre e Post-Gara.

80. Prima dell'inizio della Gara i fotografi potranno effettuare le fotografie delle squadre allineate o in gruppo; successivamente gli stessi, prima dell'inizio della Gara, dovranno rigorosamente occupare le postazioni loro assegnate dal Club Ospitante con espresso divieto di attardarsi in prossimità delle panchine e con espresso divieto di entrare nel Campo di Gioco durante le fasi di giuoco.

81. Le postazioni assegnate ai fotografi dovranno essere ubicate: sui due lati corti del Campo da Gioco a non meno di mt. 3,5 dalla linea di fondo campo e comunque dietro la cartellonistica pubblicitaria, se ivi posizionata, in modo tale da non impedirne la visuale. Non è assolutamente consentito posizionarsi sul retro dell'area di porta (cioè nello spazio ricompreso tra l'ideale prolungamento delle due linee laterali dell'area di porta), né a distanza inferiore a mt. 2,5 dall'ideale prolungamento delle linee laterali (lati lunghi) del Campo da Gioco.

82. E' consentito, ai soli fotografi che ne avranno fatto espressa preventiva richiesta al Club Ospitante e che risulteranno all'uopo autorizzati, il posizionamento di una loro macchina fotografica dietro le porte, ad una distanza tale da non interferire con i pali di sostegno delle reti e con le eventuali telecamere di ripresa audiovisiva. Le predette postazioni sui lati corti del Campo da Gioco non saranno autorizzate in quegli Stadi la cui struttura non consente il rispetto delle distanze come sopra individuate; sul lato opposto a quello ove sono posizionate le panchine a non meno di mt. 2,5 dalla linea laterale del Campo di Gioco e comunque dietro la cartellonistica pubblicitaria, se ivi posizionata, in modo tale da non impedirne la visuale. Le postazioni fotografi non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore a mt. 2,5 dall'ideale prolungamento delle linee fondo campo e non potranno oltrepassare l'ideale prolungamento della linea di rigore della stessa parte di campo.

83. Resta salva la possibilità del Club Ospitante di adottare disposizioni, anche più restrittive, in ragione della tipologia dello Stadio.

84. In caso di violazione di una sola delle presenti disposizioni regolamentari, verrà meno automaticamente la possibilità di avere accesso e permanere all'interno dello Stadio; in tale ipotesi il delegato del Club Ospitante o il delegato di Lega Pro provvederanno a ritirare immediatamente l'accredito rilasciato e comunque a far allontanare il fotografo dallo Stadio.

CAPO VI
ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA DA PARTE DEI CLUB. LA PRODUZIONE

Sezione 1
IN GENERALE

85. Lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria dovrà essere effettuato dai Club nel tassativo rispetto delle rilevanti norme di legge e regolamenti, nonché delle modalità e dei limiti di cui infra al presente Capo VI.

86. Nell'esercizio dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria ai sensi del presente Regolamento, i Club non dovranno in alcun modo ledere i diritti acquisiti dagli Operatori della Comunicazione.

Sezione 2
AUTORIZZAZIONE DELLA LEGA PRO E ATTIVITÀ CONSENTITE

87. Al fine di esercitare i Diritti Audiovisivi di natura secondaria di cui al presente Capo, i Club sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui alla seguente Sezione.

88. I Diritti Audiovisivi di natura secondaria esercitabili dai Club relativamente alle Gare dagli stessi disputate, esclusivamente sul sito web ufficiale e sui profili social ufficiali del Club, sono i seguenti:

    a) trasmissione in diretta della Web Cronaca della Gara;
    b) trasmissione, non prima che sia decorsa un'ora dal termine della Gara, di riprese video, effettuate esclusivamente dalla tribuna stampa e in sala stampa, delle fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;
    c) trasmissione, non prima che siano decorsi trenta minuti dal termine della Gara, di estratti di Interviste realizzate a soggetti del Club o del Club avversario;
    d) trasmissione, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno successivo al termine della Gara, della differita della Gara, di Immagini Salienti e Immagini Correlate. Prima di tale data i Club avranno la facoltà di ritrasmettere le Immagini Salienti esclusivamente tramite condivisione sui profili social così come predisposte e pubblicate sul sito ufficiale e sui profili social del gestore del Canale Serie C Tv.

89. I Club potranno dar corso ad autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di trasmissione della Sintesi, della Replica e delle Immagini Salienti sul proprio Canale Tematico del Club (nei tassativi limiti di cui in definizione). La trasmissione della Replica e della Sintesi non potrà in ogni caso avvenire prima che siano decorse 48 ore dal termine della Gara. Le Immagini Salienti non potranno essere trasmesse prima che siano decorse 3 ore dal termine della Gara.

90. Ogni altra attività relativa ai Diritti Audiovisivi di natura secondaria non specificamente prevista alla presente Sezione è da considerarsi non consentita ai Club. È in particolare vietato ai Club:
    a) la trasmissione di radiocronache e/o immagini in diretta streaming;
    b) la pubblicazione di fotografie o fotogrammi o video realizzati nelle aree tecniche nelle fasi di Pre-Gara e Intervallo;
    c) la trasmissione di immagini nel corso delle quali compaiono, anche in sovraimpressione, naming, marchi o loghi identificativi di Operatori della Comunicazione.

Sezione 3

VIDEOMAKER DEI CLUB

91. In relazione a tutti gli Eventi a cui partecipa la propria squadra, ogni Club ha la facoltà di richiedere e garantire l'accesso all'interno dello Stadio a un soggetto, munito di apposita pettorina e chiaramente riconoscibile come Videomaker del Club, incaricato di effettuare riprese e realizzare videoclip ("Videoclip") mediante una telecamera mobile . Le riprese dei Videoclip, ai fini del loro utilizzo nel rispetto di quanto previsto all'art. 88, lett. b), possono essere effettuate alle seguenti condizioni:

    a) le riprese possono essere effettuate dal Videomaker esclusivamente nel corso delle fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;

    b) il Videomaker può svolgere la sua attività esclusivamente dalla tribuna stampa e in sala stampa. Non è consentito al Videomaker effettuare riprese del Recinto di Gioco;

    c) i Videoclip possono essere diffusi esclusivamente in differita sui profili social ufficiali del Club, sul sito ufficiale del Club e sul Canale Tematico del Club non prima che sia decorsa un'ora dal termine della Gara;

    d) è tassativamente vietato procedere alla commercializzazione a qualunque titolo, anche gratuito, dei Videoclip, che saranno di titolarità del Club, a favore di soggetti terzi;

    e) è consentito al Videomaker riprendere all'interno e all'esterno dello Stadio, nonché effettuare interviste flash ai tifosi, agli ospiti vip e ai dirigenti del proprio Club nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;

    f) il Videomaker può effettuare Interviste ai giocatori e all'allenatore del proprio Club esclusivamente nel Post-Gara in sala stampa. Nell'effettuazione di tali Interviste, il Videomaker è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Capo IV e in particolare dell'ordine di priorità di cui all'art. 65.

Sezione 4

ULTERIORI ADEMPIMENTI DEI CLUB

92. Ciascun Club è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunicazione di Lega Pro (nadia.giannetti@lega-pro.com), su richiesta dello stesso, materiale multimediale quale foto e video (di interviste post/pre allenamento o gara, conferenze stampa, attività societarie, iniziative sociali, ecc) al fine di poter pubblicare, editare e realizzare rubriche e grafiche ad hoc per il Canale Serie C Tv, per il sito di Lega Pro ed i social network: unitamente al materiale dovrà essere tramessa idonea autorizzazione degli aventi diritto all'utilizzo del materiale per le attività suddette.

Sezione 5

LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

93. La produzione audiovisiva è centralizzata ed è affidata ad un solo soggetto, che la effettua con proprio personale e propri mezzi, del cui operato e della cui funzionalità all'interno e fuori lo Stadio risponde integralmente nei confronti della Lega Pro e dei Club, nel rispetto del Regolamento e secondo tutti i criteri di diligenza e professionalità conformi ai più elevati standard di settore.

94. L'accesso a bordo campo con telecamere è consentito al Produttore e ai soli Operatori della Comunicazione esclusivamente per l'effettuazione delle Interviste o eventualmente per la presenza del bordocampista, ai sensi dell'art. 52.

95. La Lega Pro si riserva di verificare l'idoneità delle risorse tecniche nonché il rispetto degli standard minimi produttivi previsti.

96. Le attrezzature televisive, le telecamere, i microfoni e il relativo personale di produzione addetto debbono posizionarsi in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo di sorta agli ufficiali di gara, ai calciatori, agli allenatori e alle persone autorizzate ad accedere al Campo di Gioco in base ai vigenti regolamenti sportivi.

97. La postazione di ripresa a bordo campo, sia fissa che mobile, con i relativi tecnici, può essere collocata sui lati del Campo di Gioco, all'esterno del Recinto di Gioco, purché siano rispettate, compatibilmente con gli spazi disponibili, le disposizioni d'uso dello Stadio e, in particolare, le distanze minime di sicurezza indicate dal Club Ospitante; è in ogni caso facoltà del direttore di gara adottare diverse prescrizioni in ragione della regolarità di svolgimento della gara con riferimento alle particolari caratteristiche tecniche dello Stadio in cui si disputa. I tecnici di ripresa dovranno rispettare le necessità degli ufficiali di gara, dei calciatori e degli allenatori.

98. In generale, fatte salve diverse disposizioni d'uso dello Stadio ovvero diverse indicazioni del direttore di gara, le telecamere devono distare almeno 3,5 metri dalla linea di fondo e 2,5 metri dalla linea laterale ed essere posizionate all'esterno del Recinto di Gioco dietro la linea della pubblicità (cartelli fissi, rotor e led luminosi).

99. Il Campo di Gioco deve essere sempre sgombro da qualsiasi attrezzatura e dal Personale di Produzione, con l'eccezione, nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara, delle telecamere degli Operatori eventualmente autorizzati ad effettuare Interviste nei termini di cui al Capo IV.

100. Il posizionamento di postazioni fisse o mobili di ripresa non è consentito nei sottopassaggi che dagli spogliatoi immettono sul Campo di Gioco, nelle aree di disimpegno prospicienti i locali spogliatoio delle squadre e negli spogliatoi stessi.

101. Sono consentite riprese, anche ravvicinate, delle panchine purché l'operatore mantenga una distanza tale (almeno 3 metri dall'area tecnica della panchina) da non ostacolare la visuale ai loro occupanti e non intralciare gli allenatori negli spostamenti all'interno dell'area tecnica della panchina.

102. E' vietato apporre sulle porte, sulle reti delle stesse, sulle bandierine e sulle rispettive aste, attrezzature o strumenti estranei al giuoco (telecamere, microfoni, ecc.).

103. La telecamera, sia fissa che mobile, posta nei pressi delle panchine deve essere priva di microfoni: i microfoni fissi per i rumori d'ambiente devono essere collocati a una distanza tale da non poter captare voci dei tesserati presenti nelle aree tecniche.

104. Ciascun Club è tenuto ad offrire al Produttore gli spazi e le strutture necessarie ai fini del corretto espletamento delle attività di Produzione. E' in particolare richiesto ai Club di adoperarsi al fine di predisporre appositi spazi da adibire a:

a) il posizionamento delle telecamere;

b) le postazioni di commento e di un eventuale studio televisivo;

c) la c.d. "mixed zone" dedicata alle interviste, coperta, protetta ed interdetta al pubblico;

d) i locali destinati al Personale di Produzione;

e) le Aree Intervista ai sensi del Capo IV.

CAPO VII
COLLEGIO ARBITRALE E ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE

105. Le parti rinunciano ad adire l'autorità giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione della controversie relative all'osservanza del Regolamento, ed in particolare quelle afferenti questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'Operatore della Comunicazione o dell'Operatore dell'Informazione richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla F.I.G.C.
Il giudizio del collegio è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Allegati:

1) Modulo richiesta Nulla Osta;
2) Modulo richiesta accesso alla Piattaforma Highlights e tariffario dei costi tecnici;
3) Allegato B alla delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013;
4) Allegato B alla delibera n. 600/13/CONS del 28/10/2013.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della Comunicazione *

_____

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'Operatore della Comunicazione ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 10 (autorizzazioni per l'accesso), 11 (attività esercitabili con il Nulla Osta), 12 (richiesta e requisiti), 14 (documentazione), 18 (personalità del Nulla Osta), 19 (divieto di cessione del Nulla Osta), 20 (autorizzazione del Club), 21 (validità dell'autorizzazione), 22 (requisiti per l'autorizzazione), 24 (tessere stagionali), 26 (portale Highlights), 27 (modalità di accesso alla Piattaforma Highlights), 28 (modalità di utilizzo e inadempimento), 29 (modalità accesso allo Stadio), 30 (diniego del Club), 32 (controlli), 33 (divieti imposti agli Operatori), 34 (divieti attinenti ai diritti audiovisivi), 36 (sanzioni), 37 (revoca del Nulla Osta), 38 (risarcimento del danno), 39 (modalità di contestazione dell'inadempimento).

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della Comunicazione *

_____

(timbro) _____

(nome) _____

(firma) _____

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

(firma) _____

_____
(luogo e data)

* allegare fotocopia del documento di identità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'Operatore della Comunicazione _____ dichiara di aver preso atto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016:

- che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, saranno inseriti nella banca dati del server di Lega Pro e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;

- che è riconosciuto il diritto di informazione, accesso, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei propri dati personali comunicati, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016, e in particolare dagli artt. 15 e ss del medesimo Regolamento;

- che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato dal Regolamento europeo n. 679/2016, e in particolare dagli artt. 15 e ss;

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto c.s.

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità sopra indicate nell'informativa scritta ricevuta.

Data _____

il legale rappresentante dell'Operatore della Comunicazione

_____